

L'attuazione della legge 106 tra incognite e nuove speranze

Il quadro normativo non basta, occorre puntare sulla creazione di un sistema condiviso fondato sulla cooperazione e sulla conservazione decentrata

Franca Alloatti

Biblioteca nazionale Braidense, Milano
franca.alloatti@beniculturali.it

Il castello di Blois è una delle mete più apprezzate dai turisti che visitano i castelli lungo il percorso della Loira. Residenza amata dalle corti di Luigi XII e Francesco I, è un importante complesso architettonico gotico-rinascimentale. A questo castello, a seguito dell'editto di Montpellier del 1537, per volere di Francesco I toccò un compito particolare, quello di luogo per la conservazione di tutti gli stampati del regno di Francia, perché nessuno di essi andasse perduto e dimenticato. Poiché gli stampati non potevano essere messi in circolazione se prima una copia non fosse stata depositata nella biblioteca del castello, è evidente che all'intento di conservare gli esemplari si affiancavano preoccupazioni di carattere censorio. Dal castello di Blois, l'incarico passò alle grandi biblioteche a cui fu affidato l'impegnativo compito di divenire la "memoria del mondo".

In Italia la materia del deposito per legge dei documenti stampati fu regolata in maniera organica per la prima volta da Carlo Alberto nel 1848, né si registrano grandi cambiamenti fino al 1910, quando con la legge 432 si ridefinirono i confini di competenza dei tipografi su cui pesava l'obbligo della consegna, disegnando una nuova mappa organizzativa per province. Se la legge 654 del 1932 sottolineava che gli stampati erano desti-

nati ad assicurare la conservazione nelle biblioteche di alti studi di tutto ciò che usciva dalle tipografie nel Regno, la successiva 374 del 2 febbraio 1939 sostituiva la precedente e si collocava nel complesso delle leggi del ministro Bottai, come la ben nota legge di tutela 1089, ispirata agli orientamenti politici del tempo, e sottolineava con il passaggio attraverso la Prefettura la precisa volontà di controllo della stampa corrente.

La legge sul *diritto di stampa* con le ultime modifiche apportate nel 1945 (decreto luogotenenziale 660 del 31 agosto) è rimasta in vigore fino al 2004, quando è stata sostituita dalla legge 106 del 15 aprile. La vecchia legge obbligava i tipografi a consegnare cinque copie di ogni stampato, di cui una alla Procura della Repubblica, le altre quattro alle prefetture, Ufficio territoriale del governo della provincia di residenza della tipografia; dalle prefetture alle tre biblioteche destinatarie: le due Nazionali centrali di Firenze e Roma, e una alla biblioteca del capoluogo regionale, sostituite in questo compito dalle Comunali dove sul territorio regionale non fosse presente una biblioteca statale, e infine la quinta copia alla Biblioteca della Presidenza del consiglio dei ministri.

A distanza di sessantacinque anni, la legge del 15 aprile 2004 n. 106, *Norme relative al deposito legale*

dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, anche alla luce dell'aumento della produzione e della differenziazione dei formati – non più solo cartaceo, ma anche elettronico e multimediale – introduce importanti cambiamenti, di cui i più evidenti sono che l'obbligo della consegna riguarda ora gli editori, prima il *diritto di stampa* si rivolgeva ai tipografi, si ridefiniscono i confini territoriali, ampliandoli dalla provincia alla regione, vengono istituiti gli *archivi regionali*.

Da oltre un trentennio si sono succeduti vari tentativi per modernizzare una normativa diventata obsoleta. Una nuova legge era ormai indispensabile e non solo per ragioni storiche, ma anche per esigenze dettate dall'evoluzione tecnologica e informatica dell'editoria. Infatti la 106 introduce le nuove categorie di documenti che rispecchiano l'articolazione della produzione editoriale contemporanea.

Si divide in otto articoli:

- oggetti;
- finalità;
- soggetti obbligati;
- categorie di documenti (ne vengono individuate sedici);
- numero copie e soggetti depositari;
- altre fattispecie di deposito;
- sanzioni;
- abrogazioni.



Nelle foto di queste pagine: i periodici pervenuti alla Biblioteca Braidense vengono suddivisi e raccolti in attesa di essere collocati

La parte a mio parere più interessante, dato che dalla sua applicazione deriverebbe una puntuale definizione del ruolo delle biblioteche, è rappresentata dall'introduzione istituzionale del concetto di "biblioteche / archivi regionali".

Conservare: cosa, come, dove

Prima di entrare nel merito della questione, ritengo sia utile una premessa sul ruolo della conservazione dei libri rapportato alla funzione delle biblioteche.

Mi sembra un principio ormai acquisito, anche se forse più a livello teorico che pratico, che siano considerati beni culturali anche i libri contemporanei, superando la definizione crociana in sintonia con il complesso di leggi del 1939 che identificava il "bene" con "cosa rara e di pregio", e pertanto si riferiva solo a particolari categorie librarie – come i codici, i mano-

scritti, gli incunaboli, gli oggetti rilevanti per pregi artistici: miniature, volumi con tavole, coperte decorate, qualità riscontrabili in genere nei libri antichi che venivano quindi considerati beni da tutelare – e ad altri fondi, di tipo archivistico, come "pergamene", autografi, stampe, raccolte di mappe... che spesso vengono a far parte del patrimonio delle biblioteche.

L'articolo 9 della Costituzione comprende nel patrimonio storico anche i beni librari: non solo gli oggetti notevoli precedentemente citati, ma anche i fondi stratificati nel tempo, quelle raccolte possedute dalle biblioteche pubbliche e private, testimoni della storia, della cultura, della civiltà. A questo articolo e al 117 si ispira il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, che stabilisce norme in materia di tutela.

Il *diritto di stampa*, ora *deposito legale* (che può essere considerato nel suo complesso una *raccolta*),

rappresenta il canale di acquisizione più massiccio, vario, vivo e dinamico, la testimonianza autentica della vita culturale e intellettuale; un fondo in espansione, degno di assumere lo status di bene culturale non solo dal punto di vista testuale, ma anche come testimonianza di cultura materiale.

Partendo dalla condizione irrinunciabile che i beni non sono solo cose rare e di pregio, espressione datata e soggettiva, ma testimonianze di civiltà, o meglio testimonianze *materiali* di civiltà (termine che deriva dall'illuminata attività della Commissione Franceschini che negli anni Sessanta del secolo scorso operò una dinamica ricognizione sul patrimonio culturale italiano e

nel 1967 pubblicò tre volumi, *Per la salvezza dei beni culturali*, in cui elaborò 84 dichiarazioni) e che una biblioteca / archivio regionale ha come compito, come missione, la conservazione dei beni che le sono affidati, si deve considerare che esistono biblioteche pubbliche che devono mettere a disposizione i libri per la lettura, la consultazione, senza preoccuparsi della loro conservazione e istituti obbligati a conservare il loro patrimonio superando dannose classificazioni gerarchiche. I libri (se escludiamo quelli in cui già dall'inizio prevalgono caratteristiche artistiche) nascono come oggetti d'uso. Diventano beni culturali, indifferentemente dal genere, quando vengono riconosciuti come *testimonianze di civiltà*, ovvero oggetti che si collocano nella storia. Questi due termini coinvolgono certamente i testi, il messaggio intellettuale – il motivo per cui un libro esiste – ma non meno la materia, grazie alla

quale quel messaggio è arrivato fino a noi che dovremo a nostra volta tramandarlo alle generazioni future.

La definizione e il contributo alla valorizzazione delle testimonianze della civiltà materiale deriva da una disciplina che trova ancora scarsa applicazione nella pratica che è l'*archeologia del libro*, che nel nostro paese ha iniziato a essere insegnata negli anni Novanta: è una disciplina che analizza scientificamente e storicamente la materia, riportando alla luce non solo le tecniche di lavorazione, le invenzioni, le sperimentazioni, ma anche i rapporti di lavoro e commerciali che hanno caratterizzato in ambito librario la società in diversi periodi storici.

Al bene culturale si rivolge la *conservazione*, che non è da intendersi come una pratica inerte di immagazzinamento ma come un comportamento dinamico che si manifesta *in un insieme di azioni dirette e indirette, volte a rallentare il degrado di un bene culturale*. Il libro è un oggetto multimaterico, composto per lo più da materiali organici appartenenti al mondo vegetale e animale (la carta deriva dalla cellulosa, contenuta nelle piante, la pergamena e il cuoio dalla pelle degli animali, le assi delle legature medievali sono di legno, gli elementi di una legatura – coperte, cucitura, adesivi – traggono origine, a seconda dei casi, dalle fibre vegetali, dal collagene, dall'amido...) e pertanto destinati nel tempo (l'uso accelera il processo) a un degrado irreversibile, cui si oppongono le azioni della conservazione che culminano con il restauro – inteso come intervento sia individuale sia di massa – che modifica irreversibilmente materia e struttura.

Tutte queste azioni, che in passato si identificavano molto semplicemente e impropriamente con legature, ri-legature a volte arbitrarie e

azioni di riparazione, in verità si rivolgevano più a oggetti di cui fruire, utensili culturali, piuttosto che a beni da salvaguardare, e così alcuni comportamenti ancora oggi diffusi. Non rientrano certo in un piano di conservazione il deterioramento derivato dal prestito, dai trasporti da un deposito all'altro, il logoramento meccanico causato dalle fotocopie che sebbene ridotte rispetto a qualche hanno fa, per il vincolo delle norme per la protezione del diritto d'autore, sono causa di tensioni insopportabili per le legature.

Oggi si tende giustamente a privilegiare le operazioni preventive che coinvolgano a vari gradi la materialità degli originali, e si realizzano per lo più con varie azioni di protezione. A monte di ogni discorso sulla conservazione, ritengo si debba porre come premessa irrinunciabile la formazione degli operatori, con la creazione di figure professionali (i conservatori/restauratori) in grado di affrontare i problemi legati alla conservazione, lungo un percorso che si snoda dalla manipolazione dei libri al restauro. La salvaguardia delle collezioni storiche si affida alla prevenzione, indiretta e diretta.

La *prevenzione indiretta* che non coinvolge fisicamente la materia, si realizza nel controllo dei parametri ambientali per l'individuazione dei rischi derivati dall'umidità relativa, dalla luce, dalla temperatura, dall'inquinamento, nei locali in cui sono collocate le collezioni; di conseguenza si pone come obiettivo il reperimento di ambienti idonei alla conservazione, perché esiste un continuo scambio tra le condizioni termoisometriche e la materia che compone i libri. Sono esempi di iniziative che caratterizzano la prevenzione indiretta: gli studi di condizionamento dell'aria, la sicurezza nelle esposizioni, la progettazione dell'impiantistica (incendi, furti), la preparazione degli

operatori e l'educazione dell'utenza, la vigilanza (anche contro le infestazioni), la scelta dell'arredamento.

Si collocano nell'ambito della *prevenzione diretta*, che pur stabilendo un contatto fisico con la materia non la modifica né la altera dal punto di vista chimico e fisico, le legature preventive, la costruzione di contenitori, la conservazione sottovuoto, la spolveratura e le disinfestazioni con gas inerti, le riproduzioni degli originali, il tutto nel rispetto e nel riconoscimento delle forme, delle strutture, e delle particolarità materiali. Un discorso a parte, in verità molto complesso, merita il *restauro*, estremo prolungamento della prevenzione diretta, ritenuto fino a qualche anno fa l'unico strumento della conservazione, che va considerato non come un intervento realizzato per ridare funzionalità a un oggetto di cui fruire, ma come un mezzo per salvaguardare le informazioni storico-materiali di cui il bene è veicolo.

Se la carta prodotta dalla metà dell'Ottocento manifesta i ben noti problemi di conservazione per la sua fragilità (chi non ha sentito parlare dell'"inesorabile" fuoco lento, *slow fire*, che sta disintegrando i libri, come risulta dalle stime allarmanti provenienti dalle biblioteche americane, contro il quale si oppongono invasivi e costosi interventi chimici seriali che dovrebbero neutralizzare il processo degradativo), mi piace ricordare proprio a questo proposito che la lunga vita dei documenti antichi scritti sul papiro non è certo stata garantita dall'eccezionalità del supporto – il papiro è in sostanza paglia – ma dalle condizioni isometriche caratterizzate da un basso contenuto di umidità. Tant'è che gli stessi, collocati oggi nel clima umido di alcune capitali europee come Londra o Parigi, si disgregarono assai rapidamente a causa di un eccesso di umidità e

quelli che abbiamo ancora il privilegio di ammirare sono sopravvissuti nei musei europei riproducendo artificialmente il clima semidesertico che li ha visti nascere. Questo esempio ci può servire per meditare sul fatto che se semplici steli di una comune pianta acquatica, spianati, accostati e incollati con amido, si sono preservati per millenni nelle regioni d'origine, favoriti dal clima secco, anche la carta più scadente, quella su cui per ovvi motivi si investe meno in termini di qualità – pensiamo a tutti i quotidiani prodotti rispetto alla ridottissima percentuale che viene conservata – potrebbe durare di più, rallentando il processo degradativo con interventi non sempre invasivi. Sono comprese in questa categoria a rischio, oltre a libri e giornali, anche quelle pubblicazioni di carattere effimero che da quasi due secoli sono caratterizzate da una carta ottenuta con procedimento meccanico, indebolita nella composizione originale dalla presenza di elementi naturali – meno cellulosa, e una notevole quantità di degradanti naturali come le emicellulose, la lignina, le resine – e immessi, come gli sbiancanti, la colofonia, l'allume dei cartai, che la rendono particolarmente sensibile all'esposizione alla luce solare, ai raggi ultravioletti e a livelli termogrometrici instabili. L'ubicazione dei depositi è importante. A tale proposito, secondo chi scrive, non bisognerebbe investire su magazzini collocati in zone notoriamente umide che non favoriscono la longevità dei documenti. L'eccesso di umidità accelera il processo distruttivo, ed è causa della frammentazione della carta. Questa degradazione si chiama *idrolisi*, ossia scioglimento dei legami dovuto all'acqua, quei legami chimici tra le fibre cui si deve la compattezza del supporto scrittorio tradizionale. Per esempio, la Braidense colloca i suoi giornali in

un'ala del castello di Vigevano, in una zona della pianura lombarda con un alto tasso di umidità; sebbene sia stato avviato da tempo un progetto difensivo di imbustamento sottovuoto per le pubblicazioni più recenti, ciò non elimina il rischio di un deperimento accelerato della carta per il gran numero di quotidiani più vecchi là collocati "a riposo" (le testate sono microfilmate). Considerata questa caratteristica ambientale, quel deposito andrebbe barattato, quando se ne presentasse la possibilità, con spazi più adeguati dal punto di vista termogrometrico e più vicini alla sede storica, per evitare ulteriori logoramenti in caso di spostamenti di originali.

Poiché la conservazione è un onere che si paga in costi ed energie, è prima di tutto necessario individuare e stabilire quali sono gli istituti deputati alla conservazione della produzione libraria, rappresentata in modo massiccio per alcune regioni da quel canale di acquisizione che era il diritto di stampa, ed ora è il deposito legale. Concordo con Alessandro Sardelli che nel suo articolo *Il deposito legale: un'occasione da non perdere*¹ sostiene che invece di tagliare in modo indiscriminato i fondi per le biblioteche, sarebbe opportuno destinare investimenti mirati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio, anche in relazione alla consistenza del deposito legale, differenziando i ruoli delle biblioteche di conservazione rispetto a quelle di base.

A proposito di investimenti mirati, lo spazio per la conservazione dei libri, dei giornali, del materiale documentario, rappresenta la condizione vitale; come è stato rilevato da esperti nel settore, la legge non risolve tutti i problemi (e non solo per la collocazione e la conservazione di formati documentari diversi): in particolare appare l'evidente contraddizione di come con-

ciliare l'aumento vertiginoso delle pubblicazioni con le esigenze di spazio e potenziamento dell'organico, quando il primo articolo della legge 106 stabilisce che "dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Se la parte più interessante della legge sta nella istituzione delle biblioteche / archivi regionali, istituti privilegiati per la conservazione della produzione editoriale regionale, ai libri moderni e contemporanei che compongono il deposito legale spetta il riconoscimento di beni culturali. L'archivio è un luogo creato per la conservazione dei documenti, funzione che nelle biblioteche di conservazione è stata troppo spesso subordinata alla fruizione delle raccolte; a causa di un'errata interpretazione sono stati destinati all'uso i beni culturali come se si trattasse di *oggetti*: gli oggetti/libri destinati alla fruizione fanno parte del patrimonio degli istituti di pubblica lettura.

Costruire un sistema condiviso

Ribadendo che la conservazione non spetta a tutti gli istituti, per realizzarla bisognerebbe costruire un sistema condiviso basato su una cooperazione che coinvolga le biblioteche e gli istituti specializzati nella conservazione delle varie tipologie documentarie presenti su un determinato territorio, per evitare dannose confusioni di compiti e competenze. Sulle pagine di questa rivista, Giuseppe Vitello ha analizzato il "problema" del deposito legale, legge e regolamento, alla luce del quadro normativo italiano ed europeo, sottolineando nel suo articolo che "... la cooperazione non sembra essere uno degli obiettivi primari della riforma che in nessun punto auspica programmi di collaborazione

tra le entità coinvolte”,² con il rischio di disperdere le collezioni tra gli istituti se non si mettono in atto politiche comuni di conservazione attraverso la ripartizione dei compiti e degli oneri derivati dalla conservazione delle collezioni pervenute per deposito legale “che non si conservano per soli meriti di ospitalità, ma hanno bisogno di comportamenti attivi di tutela per poter sopravvivere”, come dimostra fornendo i dati e le stime della Staatbibliothek di Berlino.

Inoltre è importante stabilire che la fruizione si riferisce a quella parte del libro che non si danneggia mai, perché non ha materialità ed è riproducibile; ciò che si altera è invece la materia cui il messaggio è affidato, che si consuma con il passare del tempo, con l'uso e l'abuso, nell'ignoranza delle norme preventive, con operazioni improprie, spesso seriali, che accomunano oggetti simili ma diversi, non tenendo conto di quelle particolarità che risiedono nelle carte, e non solo perché antiche o moderne, nelle tecniche della legatura, nei comportamenti dissimili di fronte alle sollecitazioni dell'ambiente. Poiché il libro è caratterizzato dall'essere un oggetto complesso per costruzione e multimaterialità, è rischioso trattare i libri come se fossero tutti uguali, sia nelle operazioni quotidiane sia nel sottoporli a interventi volti a recuperare la stabilità, realizzati su vasta scala, come le deacidificazioni di massa, già operate diffusamente in alcune grandi biblioteche europee e americane per combattere la forma di degradazione più diffusa: l'acidità della carta.

Il patrimonio che deriva dal *deposito legale* (inteso anche come *diritto di stampa*) rappresenta non solo un mondo di sapere, ma anche la storia del libro, ripercorribile nei depositi di una biblioteca di conservazione e cui, al di là di ogni pregiudizio, va attribuito il ri-



conoscimento di bene culturale. Non tutto ciò che perviene ad una biblioteca di conservazione è un bene culturale; a questo proposito il *Codice dei beni culturali* nell'articolo 10.2.c generalizza e definisce come beni culturali “tutte le raccolte” librerie che confluiscono nelle biblioteche pubbliche statali senza limitare questo statuto a determinati fondi storici da conservare. Poiché il deposito legale non è nominato in modo particolare, i libri moderni e contemporanei acquistano come unico strumento normativo che ne garantisca la conservazione, quello di far parte, come il *Codice* prescrive, delle generiche “raccolte”.

La legge sul deposito legale prevede che gli editori consegnino quattro copie (secondo alcuni, e non solo editori, troppe) delle loro pubblicazioni, due delle quali sono destinate alle Nazionali centrali di Firenze e Roma (le biblioteche / archivio nazionale) rinnovando sostanzialmente un diritto che già

detengono rispettivamente dal 1870 e 1876. Per quanto riguarda l'individuazione degli istituti destinatari della terza copia, gli *archivi regionali delle pubblicazioni*, la Commissione nazionale biblioteche e servizi nazionali (CNBSN) ha avviato un confronto tra i diversi soggetti interessati dalla riforma, in vista non soltanto dell'individuazione dei destinatari (il *Regolamento di attuazione* approvato dal consiglio dei ministri il 27 aprile 2006 stabilisce che “ciascuna Regione e ciascuna Provincia... propone alla Conferenza unificata entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'elenco degli istituti destinati a conservare i documenti... pubblicati nel proprio territorio”), ma anche delle conseguenze che il possesso della terza copia comporta a livello organizzativo, considerate le ben note carenze economiche e di spazio. Il regolamento crea inoltre un'evidente contraddizione: come può un archivio nazionale o regio-

nale della produzione editoriale conservare documenti destinati all'uso pubblico e alla fruizione?

Il quarto articolo della legge tratta di una materia complessa: le tipologie di documenti, che come ormai è noto riguardano non solo i libri e altre tipologie di carta – gli spartiti musicali, la grafica, le pubblicazioni ufficiali, le carte geografiche – ma anche tutti i documenti su altri supporti, come quelli sonori, i video e le microforme, che per la loro particolare natura richiedono condizioni di gestione e conservazione particolari. In questo specifico caso esistono documenti dotati ancora di materialità generica, le cosiddette *risorse locali* (cd-rom, dvd, floppy disk), e altri che sono privi di qualsiasi supporto fisico, come alcune pubblicazioni periodiche diffuse online, denominate *risorse remote*. Anche di queste opere di puro contenuto testuale, perché svincolate dalla materia, la gestione costituisce la parte più complessa della legge poiché si devono garantire la conservazione, l'utilizzo nel tempo e l'accesso attraverso servizi bibliografici. Di fronte alla varietà di tipologie di documenti, è importante individuare i destinatari delle copie, che potrebbero non obbligatoriamente confluire tutte in uno stesso istituto, ma essere distribuite in istituti attrezzati per realizzare la conservazione di materiali diversi per formato, genere, composizione.

Ma torniamo ai libri, cui la materia non manca, e agli istituti di conservazione, prime fra tutte le biblioteche statali, che devono garantire la protezione del patrimonio loro affidato.

Nel panorama bibliotecario italiano, ricco ma anche confuso, le anomalie non mancano. Il possesso del deposito legale regionale, là dove ci sia una concentrazione di editori, può determinare una generale rivalutazione per la biblioteca e il suo patrimonio.

Il caso della Braidense di Milano

Un esempio particolarmente significativo, alla luce della nuova legge e delle considerazioni generali sulla conservazione esposte, è rappresentato dalla Biblioteca nazionale Braidense che costituisce un caso particolare nel panorama italiano. Infatti la biblioteca milanese, già deposito storico dal 1788 della produzione tipografica del Lombardo-veneto (poi agli inizi del Novecento ridimensionato alla provincia), date le premesse dovrebbe ora riacquistare il ruolo di archivio della produzione libraria regionale, il più ricco del paese, visto che in Lombardia è presente il maggior numero degli editori. Che la Braidense debba ricoprire questo ruolo, indipendentemente dalla sua storia, è dato dal fatto che è la biblioteca pubblica statale preposta istituzionalmente alla conservazione. Attualmente ad essa pervengono due copie, la terza e la quarta come da legge, direttamente dalle case editrici aventi sede in Lombardia, di cui una per la formazione dell'archivio regionale che costituisce la forma più concreta di garanzia per la realizzazione di una conservazione su più livelli, affidata non solo alle Nazionali centrali. A mio parere l'accentramento di tutta la produzione editoriale regionale in un unico istituto che la deve conservare rappresenterebbe il raggiungimento dei fini proposti dalla creazione degli archivi librari regionali, che a sua volta si perfeziona nella destinazione della quarta copia alle biblioteche dei capoluoghi di provincia, finalizzando alla fruizione la loro produzione locale. Insisto sul fatto che se il ruolo della biblioteca / archivio regionale si deve realizzare nella conservazione del deposito legale, tale impegno non deve più essere messo in discussione da situazioni ibride. In

un sistema condiviso di cooperazione e di collaborazione, in cui a mio parere la Regione gioca un ruolo fondamentale a livello di organizzazione, la Biblioteca comunale centrale di Milano dovrebbe essere destinataria della produzione editoriale (quarta copia) della provincia di Milano per assicurarne con altre biblioteche pubbliche la fruizione e consentire così alla biblioteca / archivio regionale di svolgere il suo compito primario. La futura BEIC (Biblioteca europea di informazione e cultura), al centro di continue attenzioni e dibattiti (mi sembra che ci si preoccupi più di quello che non c'è che di quello che c'è), in quanto per definizione *biblioteca di informazione* potrebbe contribuire a una più precisa tutela del patrimonio nel momento in cui, svincolata dai più gravosi compiti della conservazione, facilitasse la fruizione degli oggetti. Sempre a parere di chi scrive, non dovrebbe essere proponibile invece nel ruolo di archivio regionale, perché tale impegno contrasta con la sua funzione di libera circolazione e uso di documenti cartacei e digitali.

Se la Braidense diventerà, come dovrebbe, l'archivio regionale, ci auguriamo che una fattiva collaborazione tra dirigenti statali e regionali riesca a realizzare, nell'urgente reperimento degli spazi (mi sembra molto interessante la notizia comparsa recentemente sul "Corriere della sera" di un passaggio delle caserme al Comune), luoghi per la conservazione che soddisfino le esigenze dei materiali che compongono i libri, nel rispetto delle regole della prevenzione. Una delle prime regole risiede nell'evitare collocazioni in zone pericolose, come sottotetti e seminterrati, attivare difese dalla luce solare e scegliere un arredamento funzionale e differenziato per adattarsi ai formati delle collezioni.

Il deposito legale è rappresentato

da una massa di pubblicazioni, certamente in aumento rispetto a quelle che pervenivano per diritto di stampa, che di fronte alle carenze di vario tipo che affliggono i nostri istituti rischia di far prevalere l'opinione che, poiché non è possibile conservare tutto, si debbano operare delle scelte. Proprio a causa di valutazioni che non possono che essere soggettive e arbitrarie, in passato si decretò la dispersione di interi fondi, confluiti in biblioteche pubbliche che li smembrarono e talvolta al loro interno cancellarono, con sostituzioni di coperte ed eliminazione di carte di guardia, segnature, cartellini, segni identificativi necessari per ricostruirne la provenienza. Ancora oggi esistono penalizzazioni riscontrabili nella stessa classificazione di materiali minori, letteratura grigia, amena, fumetti, almanacchi, libri scolastici e pubblicazioni di carattere effimero, come gli inviti, gli opuscoli pubblicitari e di propaganda; il loro scarso valore economico, la materia scadente, gli accantonamenti, la non-conoscenza, la mancata catalogazione, sono tutti fattori che possono provocarne la scomparsa in massa. Timore condiviso e seriamente giustificato è che non si può conservare tutto. Vitiello ricorda nel suo articolo le selezioni degli anni Ottanta. Le selezioni però, se condotte secondo criteri soggettivi, rischiano di riproporsi come una forma di censura, diversa da quella operata dalle prefetture ma pur sempre pericolosa, perché condanna diverse serie di documenti all'estinzione.

Solo la collocazione decentrata può garantire il mantenimento di una produzione editoriale nazionale che si realizzi a livelli diversi: quello primario, affidato alle due Biblioteche nazionali centrali di Firenze e di Roma, destinatarie dell'intera produzione editoriale del paese, che agendo in sinergia (so-



lo così si giustifica l'“anomalia bibliotecaria”, lo sdoppiamento dei depositi nazionali) realizzino sia la conservazione sia la fruizione, in un'organizzazione che coinvolga anche le altre numerose biblioteche esistenti nelle rispettive regioni, e quello regionale cui affidare l'editoria locale e minore. Infatti la centralizzazione dell'intera produzione non è né realizzabile in modo completo né priva di inconvenienti. A tale proposito si possono esprimere alcune considerazioni. A distanza di quarant'anni non si

può dimenticare l'esondazione dell'Arno a Firenze e i danni al patrimonio culturale che ne derivarono. Nella sola Biblioteca nazionale centrale, costruita in prossimità del fiume, in una delle zone più basse del centro storico, un milione di volumi furono investiti da una massa di fango e di inquinanti che si riversò nei locali seminterrati. Il recupero, dove possibile, fu costosissimo anche in termini di risorse umane, a scapito della salute di chi si trovò a disinfettare le “vittime” dell'alluvione e non fu totale, e, se la memoria di quegli stampa-

ti non però con la loro fisicità, ciò si deve solo all'esistenza delle altre copie depositate in altri istituti.

Poiché il deposito legale può, come il precedente diritto di stampa, rivelarsi lacunoso (si stimava un'evasione del 20%, per essere più precisi Vitiello scrive che il tasso di successo nella consegna del diritto di stampa per le monografie nel 2000 era del 72% a Roma e dell'82% a Firenze), e nel caso dei giornali si presenta con diverse edizioni locali e temporali nell'arco di una giornata, le biblioteche provinciali sono facilitate, per l'ambito di azione più limitato, nell'esercizio di una forma di controllo che eviti dispersioni ed eliminazioni.

Inoltre bisogna meditare sul fatto che alle biblioteche centrali, proprio per la loro caratteristica di possedere tutto, si rivolge un'utenza particolarmente estesa che provoca un alto grado di logoramento specialmente del materiale moderno, più soggetto a precoce degradazione.

La consegna della copia d'obbligo che ora ricade sugli editori rappresenta una scelta culturalmente più compatta e coerente: se in precedenza agli istituti nazionali centrali i documenti arrivavano comunque anche in presenza di cambi o trasferimenti di tipografie, per le altre biblioteche il trasferimento di una tipografia in altra provincia rappresentava l'interruzione dell'acquisizione di una collana o di una sequenza di periodici. Inoltre si tenga presente che la legge che stabiliva la consegna degli stampati si rivelava per alcuni aspetti molto macchinosa. Sebbene sia da tempo venuta meno la funzione di controllo da parte dell'autorità governativa restavano i tempi interminabili, prolungati dalla permanenza in Prefettura, che intercorrevano dalla consegna degli stampati da parte dei tipografi alla concreta disponibilità delle opere nelle biblioteche destinatarie; inoltre

si tenga presente che se da un lato, come già detto, il cambiamento della sede di una tipografia da una regione all'altra o da una provincia a un'altra poteva interrompere la completezza delle collezioni, ciò poteva anche comportare il possesso di pubblicazioni estranee al luogo di conservazione (la Braidense possiede spezzoni temporali di "La stampa" di Torino, del "Messaggero" di Roma e del "Financial Times", pervenuti per anni alla biblioteca milanese). Oggi a Milano la consegna diretta dei documenti alla biblioteca da parte degli editori ha abbreviato moltissimo i tempi di deposito; si sono allungati purtroppo i tempi di lavorazione per l'evidente squilibrio rappresentato dall'incremento continuo del materiale (che richiede più frequenti aggiornamenti dell'OPAC) contrapposto alla diminuzione dei bibliotecari e all'ulteriore aggravarsi del problema degli spazi.

Ancora un esempio per evidenziare come sia rischioso interrompere un regolare afflusso di stampa. Gli anni che intercorrono tra il 1852 e il 1859 vedono la Braidense privata delle pubblicazioni che riceveva per diritto di stampa, dirottate a Pavia: sette anni di lacune che interruppero bruscamente la continuità dello sviluppo del patrimonio, mancanze che non furono mai più colmate con acquisti, o donazioni, come è testimoniato dalle relazioni dei direttori; né ci si deve sorprendere, perché il rapporto tra gli acquisti e il canale di ingresso rappresentato dal diritto di stampa è stato di due a cinque, dato quest'ultimo che si riferisce a un ingresso di 6.000 volumi e 1.500 periodici l'anno.

La legge del 1910 che ridimensionava la provenienza degli stampati dalla regione alla sola provincia, se da un alto penalizzò, impoverendolo, il patrimonio delle grandi biblioteche, oggi alla luce di una diversa interpretazione della conser-

vazione si può anche affermare che permise di sperimentare la presenza della stampa regionale differenziata su più livelli, realizzando il decentramento della conservazione presso le biblioteche provinciali e favorendo una tutela più mirata e un controllo sulla produzione locale. Se pensiamo infatti alla varietà di testate periodiche, è evidente che un'organizzazione così articolata contribuì maggiormente al mantenimento della stampa nazionale.

Oggi, la distribuzione condivisa con le biblioteche provinciali, favorendo la conservazione degli originali, eviterebbe anche la congestione di un'utenza che obbligatoriamente si concentrerebbe sulla biblioteca / archivio regionale.

Attualmente si stima che la Braidense acquisisca circa il triplo di materiale cartaceo vario rispetto a quello che perveniva dalle tipografie milanesi, per cui la biblioteca milanese diventerebbe la terza biblioteca italiana per l'acquisizione del materiale contemporaneo, oltre all'ingresso sempre più massiccio di materiale multimediale gestito dalla Mediateca di Santa Teresa.

Ho accennato prima alla formazione del personale e a questo proposito sostengo che non tutti i compiti del bibliotecario possono essere affidati a personale esterno, in particolare non certo il mestiere del conservatore che presuppone una specifica formazione universitaria interdisciplinare oltre che un legame molto forte con la biblioteca, che si costruisce e perfeziona in anni di esperienza. Una considerazione a parte, ma strettamente legata al ruolo del conservatore, merita la formazione del restauratore di beni librari, che nell'ambito del nostro paese è ancora una figura sottovalutata e poco presente negli istituti di conservazione.

Agli scarsi contributi sul versante della conservazione, di cui abbiamo sofferto in questi ultimi anni,

corrisponde un maggiore investimento nelle riproduzioni digitali: un'attenzione talvolta sproporzionata, a scapito del mantenimento degli originali. Le riproduzioni che rientrano nell'ambito della conservazione, in quanto evitano i danni della fruizione diretta (la consultazione dei quotidiani originali da conservare non è proponibile a causa della fragilità dei supporti), non potranno mai, essendo per l'appunto immateriali, sostituire la materia che compone i libri: esse dimostrano invece tutta la loro validità per la diffusione e la conoscenza dei testi, permettendo la valorizzazione di un patrimonio fruito anche in forma indiretta. Non dimentichiamo inoltre che la vita di un supporto elettronico è stimata intorno ai tre, cinque anni – molto inferiore quindi alla speranza di vita di un qualsiasi libro anche prodotto con carta scadentissima – e che la sua conservazione e possibilità di fruizione nel tempo è già da ora materia di discussione. La conservazione necessita certamente di fondi, ma soprattutto di preparazione, sensibilità ed educazione, volte al rispetto e al riconoscimento di quella cultura materiale che nel nostro paese, tranne rare eccezioni, si fatica così tanto a riconoscere nei libri.

Concludo con un'ultima considerazione: le sorti del deposito legale non sono ancora chiarite, né viene sollecitato un dibattito comune, considerato anche che il dialogo si svolge tra una ristretta cerchia di addetti; il *Regolamento* non ha definito completamente le istituzioni depositarie, anche alla luce della tradizione degli istituti e delle loro funzioni. Le obiettive difficoltà di gestione hanno ingenerato una sorta di pessimismo diffuso che rischia di compromettere, almeno a Milano, la continuità storica di una istituzione: esiste quindi il concreto pericolo che gli aspetti negativi – le complicazioni,

le difficoltà gestionali, le già sottolineate carenze; problematicità che, nel caso della Braidense, potrebbero portare a rinunce o ridimensionamenti, destinandole solo il deposito provinciale o assegnandole un ruolo subalterno alla BEIC – prevalgono sull'occasione di possedere e conservare una raccolta straordinaria.

Riferimenti bibliografici

GIUSEPPE VITIELLO, *Come si consolida un'anomalia bibliotecaria*, "Biblioteche oggi", 25 (2007), 1, p. 9-21.
 PAOLA PUGLISI, *Deposito legale, la bicicletta nuova*, "Bollettino AIB", 47 (2007), 1/2, p. 11-41.
 ALESSANDRO SARDELLI, *Deposito legale: un'occasione da non perdere*, "Biblioteche oggi", 25 (2007), 6, p. 5-12.
 ANNA MARIA MANDILLO, *La nuova legge sul deposito legale. Una riforma non solo per le biblioteche*, "AIB Notizie", 14 (2002), 3, p. 4-7.
Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.l. 22 gennaio 2004, n. 42.
 REGIONE LOMBARDIA, BENI LIBRARI E DOCUMENTARI, *Raccomandazioni per la tutela*, a cura di Ornella Foglieni, Regione Lombardia, 2007.
 CARLO CAROTTI, *Il diritto di stampa: un problema aperto*, "Biblioteche oggi", 11 (1993), 2, p. 35-37.
 GIULIANO VIGINI, *L'editoria in tasca:*

dati classifiche riflessioni 2004, Milano, Editrice Bibliografica, 2004.

Per la formazione dei conservatori si fa riferimento a *Professione bibliotecario*, a cura di Carlo Federici, Claudio Gamba, Maria Laura Trapletti, Milano, Editrice Bibliografica, 2005, in particolare MARILENA MANIACI, *Il bibliotecario conservatore: quale offerta formativa*, p. 92-113, e *Profili professionali e profili di competenza degli operatori delle biblioteche di enti locali e di interesse locale*, in REGIONE LOMBARDIA, *Bibliotecario conservatore, profilo di competenza*, "Bollettino ufficiale", 13 aprile 2004, p. 10.
 CARLO FEDERICI, *A, B e C: dialogo sulla conservazione di carte vecchie e nuove*, Roma, Carocci, 2005.
 ALBERT LABARRE, *I documenti da conservare e gli obiettivi della conservazione*, "Bollettino dell'Istituto centrale per la patologia del libro", (1980), 36.
 GUIDO MURA, *Conservazione vs fruizione? Dal supporto cartaceo al supporto digitale*, "Biblioteche oggi", 21 (2003), 7, p. 33-37.

Note

¹ ALESSANDRO SARDELLI, *Il deposito legale: un'occasione da non perdere*, "Biblioteche oggi", 25 (2007), 6, p. 5-12.
² GIUSEPPE VITIELLO, *Come si consolida un'anomalia bibliotecaria*, "Biblioteche oggi", 25 (2007), 1, p. 9-21.

Abstract

Italian new Legal Deposit Act establishes the regional libraries-cum-archives. This term helps to draw a neat distinction between conservation libraries and reading public libraries. The ones deal with the preservation of books and documents, while the others make books available to the public. However, the background of Italy's libraries is a hybrid system where the two roles are often muddled up. Under the new act, Milan Biblioteca Nazionale Braidense (the Brera Library) could be destined for a leading role. In fact, if the Brera Library will be appointed as a regional archive, it will be enriched with Italy's most important book collection from legal deposit, second only to Florence and Rome national libraries'. The Brera Library has been an institution of deposit for over two centuries, and now it needs to keep up tradition where legal deposit is concerned. It is in fact important to reinforce the Brera Library's conservation role against the backdrop of Lombardy, with its many libraries in need of coordination and the new institution envisaged for Milan, the BEIC (Biblioteca europea di informazione e cultura).